



COMUNE DI COLORNO

Provincia di Parma

REGOLAMENTO

COMUNALE

PER LA DISCIPLINA

DELLA COPROGETTAZIONE

NEL RAPPORTO FRA

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ED ENTI DEL TERZO SETTORE

NELL'AMBITO DELLE POLITICHE SOCIALI





INDICE

- Art. 1 – Finalità ed efficacia del Regolamento
- Art. 2 – Ambito oggettivo di applicazione
- Art. 3 – Ambito soggettivo di applicazione
- Art. 4 – Tavolo di coprogettazione
- Art. 5 – Rapporti fra le procedure di coprogettazione ed il Piano sociale di zona
- Art. 6 – Rapporti tra la coprogettazione e la programmazione dei servizi
- Art. 7 – Modalità di indizione e svolgimento delle istruttorie pubbliche
- Art. 8 – Criteri generali e principi-guida ai fini della progettazione e gestione dei servizi da parte degli Enti del Terzo Settore
- Art. 9 – Varianti progettuali
- Art. 10 – Verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti
- Art. 11 – Qualità e coinvolgimento degli utenti
- Art. 12 - (Disciplina dei conflitti di interesse)
- Art. 13 – (Tracciabilità dei flussi finanziari)
- Art. 14 – (Disciplina applicabile e norma di rinvio)





Art. 1 – Finalità ed efficacia del Regolamento.

1. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare i principi fondamentali, i criteri guida e le direttive da rispettare nell'ambito dei procedimenti di coprogettazione in materia di politiche sociali, fra i soggetti di cui al successivo articolo 3, in attuazione della Legge n. 328/2000 e s.m.i., del D.P.C.M. 30 marzo 2001 e s.m.i. e della Legge regionale n. 2/2003 e s.m.i..

2. La presente disciplina cesserà di avere efficacia, in tutto o in parte, a seguito dell'approvazione della disciplina in materia di coprogettazione da parte della Regione nell'esercizio della propria potestà legislativa e regolamentare.

Art. 2 – Ambito oggettivo di applicazione.

1. Il presente regolamento può essere applicato:

- a) all'affidamento di servizi sociali, come definiti dalla vigente disciplina, non assoggettati alla vigente disciplina in materia di affidamento di contratti pubblici;
- b) agli interventi previsti dai piani di zona di cui alla Legge n. 328/2000 e s. m.i. ed alla relativa Legge regionale n. 2/2003 e s.m.i., nei limiti previsti alla lettera a);
- c) in attuazione dell'art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali al fine di affrontare specifiche problematiche sociali o per introdurre modalità innovative di attuazione di interventi relative a problematiche esistenti o consolidate;
- d) alle procedure di consultazione preliminari di mercato, previste dall'art. 66 del Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- e) agli interventi di partenariato pubblico-privato sociale, di iniziativa pubblica e privata sociale, non assoggettate alla disciplina del codice dei contratti pubblici;
- f) ai progetti per la promozione di politiche attive di welfare locale; in esse possono essere ricomprese:
 - le forme di contrasto alle povertà;
 - le misure e forme di integrazione/implementazione di progetti e programmi di housing sociale, di edilizia sociale, di cui alla vigente disciplina;
 - la valorizzazione di beni pubblici, inutilizzati o da riqualificare, anche da un punto di vista funzionale e socio-economico, per finalità di interesse pubblico e per esigenze sociali;
 - le iniziative di animazione territoriale, pubbliche o private, volte alla sponsorizzazione di eventi o di interventi sul patrimonio culturale e paesaggistico, nonché di raccolta fondi da utilizzare per esigenze sociali della comunità locale;
 - le iniziative ed i progetti, pubblici o privati, in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, anche al fine di dare attuazione alla vigente disciplina statale;
 - le iniziative ed i programmi finalizzati a raccordare gli interventi di assistenza sociale con quelli di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;



- l'inserimento e l'integrazione delle esigenze sociali della comunità locale all'interno delle politiche pubbliche e dei relativi strumenti (piani e programmi) dell'amministrazione comunale;
 - nell'ambito dell'esercizio in forma associata della funzione fondamentale in materia di politiche sociali, di cui alla vigente disciplina;
 - le altre ipotesi espressamente individuate e deliberate dal consiglio comunale;
- g) alle iniziative progettuali proposte dai soggetti del terzo settore, relativamente ai punti che precedono, previa valutazione di ammissibilità e di dichiarazione di pubblico interesse dei competenti organi ed uffici comunali, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per interventi innovativi si intendono:

- attività e progettualità a fronte di bisogni e/o esigenze nuove in quanto sopravvenute o comunque prese in considerazione per la prima volta dai soggetti pubblici di cui al successivo articolo 3;
- modalità nuove o diverse di gestione delle attività e/o implementazione delle attività a fronte di bisogni ed esigenze note, valutate e affrontate precedentemente.

3. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, le modalità di compartecipazione da parte del Comune alle iniziative progettuali proposte dai soggetti del terzo settore possono essere le seguenti:


- attività sociali, socio-assistenziali e socio-educative;
- conferimento di beni ed immobili, anche inutilizzati;
- contributi, agevolazioni, vantaggi e sovvenzioni economiche.

Art. 3 – Ambito soggettivo di applicazione.

1. L'ambito soggettivo del presente regolamento è il seguente:

- a) l'Amministrazione comunale;
- b) altre amministrazioni ed enti pubblici sulla base di espressa deliberazione assunta dai competenti organi o a seguito di accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- c) gli enti del Terzo settore come definiti dalla legislazione di settore, statale e regionale;
- d) le associazioni rappresentative dei soggetti del Terzo Settore;
- e) gli utenti ed i destinatari delle attività sociali, singoli e associati;
- f) altri soggetti, anche privati, nonché operatori economici nell'ambito di progetti e di iniziative caratterizzate dall'ampliamento del partenariato.

2. Gli avvisi pubblici e gli atti delle procedure di coprogettazione disciplinano e specificano le modalità di coinvolgimento e di raccordo dei soggetti di cui al precedente comma.



Art. 4 – Tavolo di coprogettazione.

1. Al fine di definire la scala esecutiva del progetto in esito alle procedure di coprogettazione, è istituito in esito ad ogni avviso pubblico di cui al precedente art. 3, un tavolo di coprogettazione, al quale prendono parte il soggetto del terzo settore selezionato in base alla procedura comparativa, ed i tecnici del settore del Comune, competente per la procedura indetta.

Art. 5 – Rapporti fra le procedure di coprogettazione ed il Piano sociale di zona

1. L'Amministrazione comunale può integrare gli strumenti e le modalità di attuazione del vigente Piano di zona facendo ricorso alle procedure di coprogettazione.

2. La determinazione a contrattare motiva in ordine a tale scelta.

Art. 6 – Rapporti tra la coprogettazione e la programmazione dei servizi.

1. L'Amministrazione precisa ed indica negli atti di programmazione, previsti dalla vigente disciplina, anche ai fini dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e sm.i., le ipotesi in cui è previsto il ricorso alla coprogettazione.

2. Ai fini dell'elaborazione degli atti di programmazione possono essere consultate le associazioni e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli Enti del Terzo Settore e le OO.SS..

3. Resta fermo quanto previsto dalla Legge n. 328/2000 e s.m.i. e dalla relativa attuazione regionale in materia di programmazione nell'ambito del piano di zona.

Art. 7 – Modalità di indizione e svolgimento delle istruttorie pubbliche.

1. L'Amministrazione comunale ai fini dell'attuazione del presente regolamento, può indire procedure di coprogettazione per il coinvolgimento di enti del Terzo Settore (cooperative sociali, associazioni, imprese sociali, sia in forma singola che associata, con la possibilità di riservare la partecipazione solo agli enti della cooperazione sociale o alle organizzazioni di volontariato o alle associazioni di promozione sociale, in relazione alla finalità, all'entità ed alla particolarità della progettualità che si intende coprogettare), per progettualità riferite alle seguenti macro-aree di attività:

- a) minori;
- b) anziani;
- c) disabilità;
- d) integrazione ed inclusione sociale;
- e) altre eventuali tipologie di emergenza sociale.

2. Ai fini della partecipazione alle procedure di coprogettazione, ciascun richiedente dovrà auto dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., il possesso:

- dei requisiti di ordine generale previsto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- dell'iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali, ove esistente, ed il rispetto dell'applicazione dei contratti nazionali sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

- dell'iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato;
- dell'iscrizione nel Registro delle Associazioni di promozione Sociale;
- dell'iscrizione nel Registro delle imprese sociali;
- le macro-aree prescelte, fermo restando il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecniche e professionale che saranno richiesti con i singoli avvisi pubblici.

3. Ai fini dell'indizione delle procedure di istruttoria pubblica, per gli avvisi dovrà essere assicurato un adeguato livello di pubblicità al fine di favorire la massima partecipazione dei soggetti interessati; in ogni caso, gli avvisi, nonché gli esiti del procedimento, dovranno essere pubblicati per esteso sul sito istituzionale e all'albo pretorio on line.

Art. 8 – Criteri generali e principi-guida ai fini della progettazione e gestione delle attività sociali da parte degli Enti del Terzo Settore.

1. La coprogettazione e la gestione delle attività sociali, anche ad iniziativa privata, oggetto del presente regolamento, dovranno garantire il perseguimento dei seguenti criteri generali e principi-guida:

- qualità, continuità, accessibilità, anche economica, disponibilità e completezza dei servizi, esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l'innovazione, quest'ultima per come definita dal precedente articolo 2; composizione e qualità del partenariato attivato dal soggetto attuatore degli interventi proposti, con particolare riguardo alla ampiezza delle reti di collaborazione e coinvolgimento dell'associazionismo;
- compartecipazione in termine di messa a disposizione di risorse umane, finanziarie e di beni aggiuntivi rispetto alle risorse pubbliche;
- promozione della risposta più appropriata e personalizzata rispetto ai bisogni, perseguita in termini di efficacia ed efficienza;
- trasversalità delle azioni e delle finalità previste negli interventi proposti al fine della riduzione dell'area dell'assistenza verso percorsi, anche gradualmente e parzialmente, di inclusione attiva nel mondo del lavoro, laddove opportuno e fattibile;
- qualità dell'aggiornamento professionale e/o formativo degli operatori, anche volontari, coinvolti nell'attuazione degli interventi e miglioramento delle capacità di auto-apprendimento da parte dei beneficiari e degli utenti.

2. Restano ferme le previsioni contenute nella vigente disciplina in materia di servizi sociali di interesse generale, nonché la vigente disciplina in materia di convenzioni fra pubbliche amministrazioni ed associazioni, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali.

3. Gli avvisi pubblici specificano e disciplinano le fasi della procedura, ivi compresa la fase ad evidenza pubblica fra le diverse proposte.

4. Solo la proposta valutata come la più rispondente alle finalità dei singoli avvisi verrà ammessa alla successiva fase della formalizzazione nell'ambito del "Tavolo di coprogettazione", previsto all'art. 4, e dunque dell'elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo delle attività previste, nonché della sottoscrizione della Convenzione.

5. La valutazione delle proposte, corredate da un progetto di massima, comprensivo del quadro economico, dovrà essere svolta da apposita Commissione, nominata dal Comune per ogni singola procedura di coprogettazione, dopo la chiusura del termine per la presentazione



dei progetti di intervento. La commissione sarà composta da tecnici competenti per le materie oggetto di coprogettazione, dipendenti degli enti di cui all'art. 3 lettere a) e b). I lavori della Commissione saranno verbalizzati. Il provvedimento conclusivo della procedura motiverà in ordine alle ragioni della eventuale preferenza di singole proposte progettuali. Ai fini della valutazione delle proposte, gli avvisi pubblici definiranno i criteri di valutazione delle proposte progettuali.

6. Gli Avvisi pubblici danno indicazione, laddove possibile e/o necessario, delle risorse messe a disposizione dal Comune, ed individuano eventualmente il valore massimo da mettere in capo agli utenti nel caso la compartecipazione sia necessaria al raggiungimento della sostenibilità del progetto, avendo anche riguardo all'ampiezza ed all'equità dell'accesso in relazione alla situazione socioeconomica dei destinatari.

7. I rapporti con gli Enti del Terzo Settore nascenti dalla valutazione della proposta progettuale e della relativa definizione all'interno del tavolo della coprogettazione, saranno puntualmente disciplinati mediante apposita convenzione.

Art. 9 – Varianti progettuali.

1. I singoli avvisi pubblici specificano i presupposti e le modalità ai fini della richiesta di approvazione di varianti progettuali.

2. In ogni caso, non sono consentite varianti essenziali, intendendosi per esse quelle proposte che mutano l'idea progettuale originaria negli elementi costitutivi, né sono possibili varianti in aumento di spesa delle progettazioni approvate.

3. Allo stesso modo non sono consentite varianti che determinano la diversa qualificazione giuridica dell'intervento da coprogettazione in appalto o concessione di servizi, come tale assoggettati dalla vigente disciplina sui contratti pubblici.

Art. 10 – Verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti.

1. I singoli avvisi disciplinano i criteri ai fini della verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti a seguito dell'attuazione degli interventi di coprogettazione.

Art. 11 – Qualità e coinvolgimento degli utenti.

1. Nella proposta progettuale ogni soggetto partecipante alla procedura dovrà inserire l'autodichiarazione di accettazione delle condizioni poste dal Comune, nell'ambito degli avvisi pubblici, in relazione agli elementi minimi per garantire la qualità dell'attuazione della proposta medesima.

2. Nella Convenzione, che regolerà i rapporti fra il Comune e gli Enti di Terzo Settore prescelti, possono essere declinate le eventuali modalità aggiuntive e migliorative di coinvolgimento degli utenti, rispetto alle condizioni base previste nell'ambito della procedura di coprogettazione.

Art. 12 - Disciplina dei conflitti di interesse.

1. Si applicano, tenendo conto della specificità dell'istituto della coprogettazione, le ipotesi normativamente previste in materia di conflitto di interesse.



Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. I singoli avvisi disciplinano i termini e le modalità di riconoscimento e corresponsione dei contributi e dei sussidi economici da parte delle Amministrazioni e degli enti di cui al precedente articolo 3) agli enti di terzo settore prescelti, comunque nel rispetto dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

2. In ogni caso, le Convenzioni di cui al precedente articolo 10 richiamano espressamente l'obbligo del rispetto della vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 14 – Disciplina applicabile e norma di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni dell'ordinamento statale e regionale in materia di enti locali, società strumentali degli enti locali, servizi di interesse economico generale, cooperazione sociale, terzo settore, O.N.L.U.S., impresa sociale, procedimento amministrativo e responsabilità sociale degli enti, in quanto compatibili.



Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 settembre 2017 con deliberazione n. 56, pubblicata all'albo pretorio cartaceo e on line dal 19 ottobre 2017 al 3 novembre 2017 n. 1126.

Entrato in vigore, contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione approvativa, il 19 ottobre 2017.

Ripubblicato, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa, all'albo pretorio cartaceo e on line dal 6 novembre 2017 al 21 novembre 2017 al n. 1223.

Entrato in vigore **19 OTTOBRE 2017**



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Nevicella Raimato)